

QUADRI AGGIUNTIVI DICHIARAZIONE REDDITI 2017 (EX UNICO PERSONE FISICHE)

- I Dipendenti che nel corso del 2016 hanno realizzato **plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate**, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito devono presentare **in aggiunta al modello 730/2017 il quadro RT del Modello Unico Persone Fisiche 2017**.
- I Dipendenti che hanno percepito nel 2016 **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni, devono presentare **in aggiunta al modello 730/2017 il quadro RM del Modello Unico Persone Fisiche 2017**.
Il quadro RM deve essere compilato anche dai contribuenti che hanno percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non siano sostituiti d'imposta.
- I Dipendenti che nel 2016 hanno detenuto **investimenti all'estero** ovvero **attività estere di natura finanziaria** devono presentare **in aggiunta al modello 730/2017 il quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2017**.
Rientrano in queste casistiche, ad esempio, **azioni, obbligazioni, titoli di qualsiasi natura, assicurazioni vita, fondi pensione**.
Rientrano inoltre le **stock options (diritti di opzione) su titoli esteri non esercitate** e risultanti dalla documentazione rilasciata dal gestore.
- Nel Quadro RW devono inoltre essere indicate le attività finanziarie italiane detenute all'estero – ossia, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti – soltanto nel periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle stesse ha realizzato plusvalenze imponibili.
- I contribuenti sono tenuti ad indicare nel Quadro RW anche gli investimenti all'estero di natura non finanziaria, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovranno essere indicati anche gli immobili, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di redditi.

IVIE (IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO) E **IVAFE** (IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO)

Dal 2012 immobili e altri beni e attività finanziarie detenuti all'estero sono oggetto di un'imposizione. Nello specifico gli immobili sono assoggettati ad un'aliquota dello **0,76%** mentre le attività finanziarie sono assoggettate ad un'aliquota dello **0,20%**. Il loro possesso comporta la compilazione del Quadro RW - righe 1 / 5 (ai fini monitoraggio) e del Quadro RW – Righi 6 / 7 ai fini calcolo e liquidazione dell'imposta con il recupero dell'eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero.

IL MODELLO UNICO DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO I TERMINI SEGUENTI:

- **dal 2 maggio 2017 al 30 giugno 2017** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 2 ottobre 2017**, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

LE SCADENZE PER I PAGAMENTI CON MOD. F24 SONO:

- **30 giugno 2017**
- **31 luglio 2017**, con aggravio dello 0,40% a titolo di interesse.

L'incombenza di cui sopra resta a carico del singolo contribuente. Chi voglia richiedere assistenza per Unico 2017 ad Assocaaf, può farne richiesta ai professionisti incaricati dell'elaborazione dei Mod. 730. La tariffa pattuita per la compilazione di ciascun quadro è di € 48,00 (iva compresa).

NOTA 1: In relazione alle molteplici casistiche da gestire, Quadri RW E RM di particolare complessità verranno singolarmente preventivati.

NOTA 2: Quadri RW con più sezioni compilate, sia per gli investimenti all'estero che per il calcolo dell'Ivie/Ivafe, saranno conteggiati come due quadri.

ATTENZIONE:

- Da quest'anno **non è più necessario dichiarare gli immobili esteri**, se non ci sono state variazioni rispetto al 2015 e se nel 2016 tali immobili sono stati dichiarati nel Quadro RW dell'Unico. E' sufficiente effettuare il pagamento delle imposte, con delega F24 (attenzione: il calcolo dell'imposta è variato rispetto al 2016, facendo ora riferimento al tasso di cambio storico e non più a quello corrente).
- Dallo scorso anno, per semplificare la compilazione del Quadro RW, in presenza di più attività finanziarie e/o operazioni della stessa natura, **il contribuente può aggregare i dati** per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici "investimento" e "Stato Estero". In questo caso però, deve predisporre e conservare un **apposito prospetto** in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'amministrazione finanziaria.
- Ricordiamo inoltre che, dal 2014:
 - in RW devono essere dichiarati tutti gli investimenti esteri, **anche se di valore complessivo inferiore a 10.000 euro**;
 - in RW sono richieste maggiori informazioni rispetto agli anni precedenti riguardo agli investimenti esteri (ad es. consistenza ad inizio e a fine anno; investimenti detenuti per brevi periodi); non devono più essere dichiarati i trasferimenti Italia-Estero e viceversa;
 - il calcolo delle imposte Ivie e Ivafe viene effettuato nel Quadro RW e non più nel Quadro RM.